



Prot. n. 1945

Trentinara, 7 marzo 2020

## Alle attività commerciali presenti nel territorio comunale

### COMUNICATO DEL SINDACO n. 3 del 7 marzo 2020

- Visto** il Decreto Legge n. 6 del 23 febbraio 2020, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- Visto** il DPCM del 23 febbraio 2020 recante "Disposizioni attuative del citato decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6";
- Vista** la Circolare del Ministero della Salute n. 5443 del 22 febbraio 2020, avente per oggetto: "COVID-2019. Nuove indicazioni e chiarimenti";
- Vista** l'Ordinanza del Ministero della Salute del 21 febbraio 2020, recante "Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19";
- Vista** l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 1 del 24 febbraio 2020, recante "Misure organizzative volte al contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica derivante da COVID-19";
- Visto** il comunicato dello scrivente prot. n. 1407 del 24/02/2020 con il quale si invitavano i cittadini provenienti dalle aree oggetto di provvedimenti restrittivi da parte delle Autorità sanitarie o diretti nelle aree medesime, a darne notizia agli uffici comunali;
- Visto** il proprio comunicato n. 2 del 5 marzo 2020;
- Visto** il D.P.C.M. del 4 marzo 2020;
- Vista** l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 7 del 6 marzo 2020, recante "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019";

#### COMUNICA

che è fatto obbligo di attenersi scrupolosamente alle seguenti misure igienico sanitarie previste nelle norme richiamate in premessa:

1. Mettere a disposizione in tutti i locali pubblici (bar, ristoranti, ecc), supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
2. Ai sensi dell'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 7 del 6 marzo 2020 sono sospese **con decorrenza immediata** le attività in qualsiasi luogo di svago o di divertimento la cui frequentazione, per le modalità di ritrovo, comporti assembramento degli utenti e comunque non consenta che il servizio sia espletato per i soli posti a sedere e con il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, così come previsto dall'allegato 1, lettera d), al D.P.C.M. del 4 marzo 2020;

**IL SINDACO**  
*Rosario Carione*